



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2022, di convocazione della Sezione per la seduta del 27 aprile 2022, con prosecuzione nell'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”, ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*”, concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurolunitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'Ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs. 118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al comune di San Stino di Livenza (VE), la Sezione ha deliberato nei termini di seguito indicati.

Con l'ultima decisione, relativa al Rendiconto 2015 (deliberazione n. 462/2018/PRSE), questa Sezione:

- accertava la violazione degli artt. 169, comma 1 e 227, comma 1, del TUEL per ritardo nell'approvazione, rispettivamente, del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Rendiconto di gestione 2015;
- invitava l'Ente alla verifica dello stabile mantenimento degli equilibri, alla luce del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, di cui al D. lgs. 118/2011;
- raccomandava una maggiore efficienza nell'attività di recupero dell'evasione tributaria;

- raccomandava il rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D. lgs. 150/2009, in materia di contrattazione integrativa;
- raccomandava la celere attuazione della razionalizzazione straordinaria, di cui all'art. 24 del D. lgs. 175/2016;
- invitava all'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D. L. 90/2014;
- raccomandava il rispetto dell'art. 4, D. lgs. 231/2002 e del punto 6.3, All. 4/2, D. lgs. 118/2011, in materia di interessi moratori.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito indicata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da esprimere il conseguimento degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000, nonché del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2019	
	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	1.128.464,92
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	1.114.623,56
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	1.144.950,50
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	1.128.464,92
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C+I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	105.255,07
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	66.887,62
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	66.887,62
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	1.233.719,99
W2) Equilibrio di bilancio	1.181.511,18
W3) Equilibrio complessivo	1.211.838,12

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP 2019

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, con il rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

Si osserva, inoltre, che il risultato di competenza, depurato dell'avanzo utilizzato e del

marginale afferente alla gestione del FPV, risulta positivo per euro 180.465,98. Al netto della sola componente di avanzo utilizzato, per complessivi euro 519.251,60, il margine tra accertamenti e impegni al lordo del FPV risulta positivo per euro 714.468,39.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2019
Fondo cassa al 31/12/2019	(+)	2.648.079,02
Totale residui attivi	(+)	3.635.948,22
Totale residui passivi	(-)	2.321.225,65
FPV in spesa di parte corrente	(-)	156.577,92
FPV in spesa di parte capitale	(-)	482.964,56
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	3.323.259,11
Totale accantonamenti	(-)	1.592.733,33
di cui: FCDE		1.455.272,22
di cui: Fondo contenzioso		50.000,00
di cui: Fondo perdite partecipate		0,00
di cui: Altri accantonamenti		87.461,11
Totale parte vincolata	(-)	350.944,50
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	48.516,79
Totale parte libera (avanzo)	(-)	1.331.064,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP 2019

In sede istruttoria si è riscontrato che nel quadro "4. Conciliazione tra risultato della gestione e il risultato di amministrazione" del questionario, il risultato di amministrazione al 31/12/2019 non coincideva con quello, relativo all'anno 2019, riportato nel quadro "1. Evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio", con una differenza pari ad euro – 638,73.

A seguito di specifica richiesta istruttoria (rilievo n.1) l'Ente, con propria nota di risposta, ha precisato che "(...) Il fondo cassa dell'Ente al 31 dicembre 2018 era inferiore a quello del Tesoriere per €. 638,73, come si può riscontrare nella Sezione I.I. – Gestione finanziaria – Cassa al punto 2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre del questionario 2018 e nella relazione al rendiconto 2018 dell'organo di revisione dell'Ente, che riporta un fondo cassa da conto del Tesoriere di €. 1.617.538,29 e un fondo cassa da scritture contabili di €. 1.616.899,56. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, pari a €. 2.679.519,10 che viene considerato nel quadro 4 nelle voci "Avanzo esercizi precedenti applicato" e "Avanzo esercizio precedenti non applicato" (conciliazione tra risultato della gestione e il risultato di amministrazione) del questionario sul rendiconto 2019 è determinato in base alle scritture contabili dell'Ente e pertanto tiene conto del fondo cassa al 31.12.2018 inferiore di €. 638,73 rispetto a

quello del Tesoriere. Il fondo cassa al 1° gennaio 2019 è stato allineato con quello del Tesoriere e di conseguenza il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è superiore per €. 638,73 rispetto a quello riportato in tabella 4.”

Il Collegio, ricostruita la conciliazione tra i due risultati di amministrazione consecutivi (cfr. prospetto successivo), da cui emerge la differenza di euro 638,73, prende atto delle argomentazioni prodotte dall'Ente.

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 2019	
	Complessivo
Avanzo contabile esercizio precedente BDAP	2.679.519,10
VARIAZIONI GESTIONE COMPETENZA	
Margine primario accertamenti - impegni	
Margine primario	180.465,98
Gestione FPV	
Saldo gestione FPV	534.002,41
Gestione di competenza con FPV (no avanzo)	
Saldo gestione di competenza (+)	714.468,39
VARIAZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	-116.880,64
Minori residui passivi riaccertati (+)	-45.513,53
Saldo gestione residui (+)	-71.367,11
VARIAZIONI AVANZO DA UTILIZZI E RESTI	
Avanzo di amministrazione utilizzato ¹ (-)	519.251,60
Avanzo di amministrazione non utilizzato (+)	2.160.267,50
Disavanzo di amministrazione applicato in spesa	0,00
Risultato di amministrazione² al 31.12.2019	2.679.519,10
CONCILIAZIONE TRA ESERCIZI	
A) Avanzo contabile esercizio precedente BDAP	2.679.519,10
C) Variazione gestione competenza netto FPV	180.465,98
F) Variazione gestione fondo pluriennale vincolato	534.002,41
R) Variazione gestione residui	-71.367,11
Avanzo 2019 computato (A+C+R)	3.322.620,38
Avanzo cont.le effettivo al 31.12.2019 BDAP	3.323.259,11
Differenza (conciliazione) tra computo e valore cont.le	638,73

In merito alle quote accantonate e a quelle vincolate, si rileva poi, in particolare, quanto segue:

- il *fondo crediti di dubbia esigibilità* (di seguito FCDE) è pari a 1.455.272,22 euro ed è determinato con il metodo ordinario. In base alle indicazioni offerte dall'Organo di revisione, in sede di approvazione del Rendiconto 2019, non è emerso un disavanzo da ripianare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dall'art. 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In termini di incidenza sui residui attivi, si è osservato che il FCDE rappresenta le seguenti quote:

FCDE 2019	
Incidenza su RA totali	40,12%
Incidenza su RA Tit. 1 + 3	50,62%

Considerata la non marginalità degli accantonamenti, in termini relativi, il Collegio osserva che, se da un lato ciò assolve al principio della prudenza, dall'altro determina la indisponibilità di importanti risorse, che potrebbero essere altrimenti restituite alla collettività sotto forma di beni e servizi erogati.

L'equilibrio tra le due esigenze, entrambe necessarie, si concretizza attraverso il miglioramento della capacità (consolidata nel tempo) di riscuotere le entrate soggette ad accantonamento.

- il *fondo contenzioso* è valorizzato per un importo di euro 50.000,00.
Sul punto, il revisore nella propria relazione dichiara che “(...) *Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 50.000,00, per il pagamento di oneri derivanti da procedimenti giudiziari pendenti. Nessuna somma è stata accantonata a titolo risarcitorio in caso di soccombenza relativamente al procedimento RG 1828/2003 avanti il TAR e 1102/2012 avanti la Corte di Appello. Dalla nota ricevuta il 14.04.2020 dal legale incaricato dall'Ente, (omissis), emerge come il procedimento civile di richiesta di pagamento di una indennità a fronte dell'esproprio operato, pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia, risulta sospeso in attesa dell'esito della sentenza amministrativa del TAR del Veneto, la cui udienza di trattazione, inizialmente fissata per il 21.03.2020, è stata differita a data da definirsi causa emergenza sanitaria. Nella sua nota il legale non menziona alcunché in ordine al possibile esito della vertenza, né ad eventuali possibili esborsi a titolo risarcitorio, neppure in via extragiudiziale. L'Ente ha provveduto ad effettuare un deposito di €. 55.624,96 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia in data 8.05.2012, pari al valore di stima del terreno espropriato.*”
Su tale aspetto, pur riconoscendo opportuno l'accantonamento operato, il Collegio raccomanda che le attività svolte siano funzionali ad una periodica e puntuale quantificazione del rischio di soccombenza, rispetto alle posizioni di contenzioso in essere, giudiziale e stragiudiziale. A tal fine, è necessario ricordare che detto rischio, calcolato quale parametro su cui valorizzare il fondo, deve tener conto non solo della probabilità che un evento foriero di passività si determini, ma anche del valore di tali passività.
Si raccomanda pertanto all'Ente di eseguire tali attività in modo sistematico, al fine di ottimizzare le somme accantonate a titolo di sterilizzazione dei rischi derivanti dal contenzioso, di cui l'Ente è parte.
- il *fondo perdite partecipate* non risulta valorizzato. Su tale aspetto, stanti la esiguità delle partecipazioni dell'Ente e le proroghe concesse in ordine all'approvazione dei bilanci per la pandemia in atto, il Collegio invita l'Ente ad un ulteriore monitoraggio delle partecipazioni, al fine di intercettare eventuali criticità.
- *gli altri accantonamenti*, dalla lettura dei dati rinvenibili negli schemi BDAP e nella relazione, sono valorizzati per complessivi euro 87.461,11 e sono costituiti da varie tipologie. In particolare:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/201 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
21770	FONDO PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO	5.576,00
21800	ACCANTONAMENTO FONDI PER PERDITE SU DERIVATI	70.831,75
21820	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	11.053,36
	Totale altri accantonamenti	87.461,11

Osserva il Collegio che, con imputazione sul capitolo di spesa 21800, risulta un accantonamento fondi per perdite su derivati pari ad euro 70.831,75, a fronte di un mark to market al 31.12.2019 di €. 70.831,65, superiore al valore indicato da questa Sezione nella deliberazione n. 566/2017/PRSE del 03.02.2017. Nella predetta deliberazione, afferente al rendiconto 2014, si evidenziava che lo strumento di finanza derivata esprimeva un *mark to market* negativo di euro 212.429,00, rispetto al quale si riteneva opportuno un accantonamento, a titolo di sterilizzazione immediata dei rischi per passività potenziali, a fronte della presenza di un contratto derivato incorporante tale passività e indipendentemente dal flusso annuo (il principio contabile prevede accantonamenti nel caso di flussi positivi).

In sede istruttoria, si è inoltre osservato che, facendo riferimento all'ultimo dato rinvenibile dalla Banca dati Siquel, il valore del MTM risultava riferibile al 2017 ed era pari ad euro -118.953,59.

Su tale aspetto si è provveduto a richiedere chiarimenti, la cui trattazione è riportata nel paragrafo relativo all'indebitamento. Rispetto al valore degli accantonamenti a fine 2019, il Collegio ritiene che gli stessi siano stati adeguati, in considerazione del valore negativo assunto dal mark to market del derivato a chiusura di tale esercizio.

Capacità di riscossione

Nel 2019, la capacità di riscossione dell'Ente si è manifestata con particolare riferimento ai seguenti dati:

Titoli	2019		Incidenze
	Accertamenti	Riscossioni	Affidabilità
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (ini+riacc)	1.582.139,39	692.344,86	43,76%
Titolo 1 CP	4.789.362,47	3.921.938,31	81,89%
Titolo 2 - RR (ini+riacc)	140.320,95	58.107,51	41,41%
Titolo 2 -CP	2.403.155,79	2.308.443,47	96,06%
Titolo 3 RR (ini+riacc)	1.232.027,32	610.630,89	49,56%
Titolo 3 CP	2.026.269,03	1.428.682,21	70,51%
Titolo 4 - RR (ini+riacc)	747.964,85	613.939,48	82,08%
Titolo 5 - RR (ini+riacc)	402.562,73	87.312,23	21,69%
Titolo 6 - RR (ini+riacc)	100.000,00	100.000,00	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP 2019

Il Collegio osserva, in coerenza con quanto già riportato in sede di analisi del FCDE, che nelle gestioni in c/residui risultano poco efficienti le incidenze di riscossione dei residui

di parte corrente ai titoli I, II, III e V. Su tale aspetto, la Sezione raccomanda all'Ente di porre in essere le necessarie attività, finalizzate ad un efficientamento delle riscossioni e alla conseguente riduzione dei residui attivi, soprattutto quelli di parte corrente.

L'Organo di revisione, in ordine a tale gestione, non segnala criticità che possano assumere valenza pervasiva sul bilancio.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'esercizio 2019, dal questionario (pag. 28) si evince che l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, presenta una capacità di realizzo contenuta, come da tabella seguente:

	Accertamenti	Riscossioni	Percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	332.986,69	108.060,03	32,45%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	3.777,97	3.371,97	89,25%
Recupero evasione altri tributi	15.254,32	14.872,48	97,49%
Totale	352.018,98	126.304,48	35,88%

I dati riferiti alla tematica in esame, su voci tipicamente soggette ad accantonamento al FCDE, rendono opportuno raccomandare all'Ente di incrementare la relativa percentuale di riscossione.

Sul tema del recupero dell'evasione tributaria, il Collegio richiama, più in generale, anche le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 203/2005, convertito nella legge 248/2005, sul riconoscimento all'Ente locale di entrate derivanti dalle maggiori somme (relative a tributi statali) rimosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune, che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Ferma restando quindi la necessità di perseguire un generico miglioramento della capacità di riscossione di tali componenti attive, si invita l'Ente ad operare le opportune valutazioni.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	2.648.079,02
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	574.563,19
Indice tempestività dei pagamenti	-23,72
Totale pagamenti eseguiti nel 2019	10.260.620,73
Pagamenti eseguiti per azioni esecutive non regolarizzate	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP 2019

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Non risultano quote di anticipazioni non restituite. L'Organo di revisione, inoltre, rappresenta nella propria relazione che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente

la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019 (come disposto dal principio applicato alla contabilità finanziaria, allegato al D. lgs. 118/2011) per un importo di euro 574.563,19 (parere Organo di revisione al rendiconto 2019 - pag. 6).

Il Collegio ha poi riscontrato che l'indice di tempestività dei pagamenti risulta nei limiti di legge ma, dalla lettura della attestazione rinvenibile nel sito istituzionale, si è rilevata la consistenza di pagamenti oltre i termini, per complessivi euro 350.903,36.

La Sezione, nel prendere atto che l'Ente ha rispettato l'indicatore di tempestività, non può tuttavia esimersi dall'evidenziare l'entità delle somme tardivamente pagate e che, in presenza di una cassa consistente, possono essere versate; è necessario organizzare la struttura amministrativa e gestionale, in modo da consentire di fronteggiare per tempo gli adempimenti relativi a tali impegni che, pur gravosi nella loro dimensione, risultano pur sempre programmabili.

Si raccomanda pertanto all'Ente di ridurre, nei limiti del possibile, i tempi di pagamento.

A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni di cui all'art. 4, co. 2 e segg. del citato D. lgs. 231/2002 e s.m.i., con riferimento ai termini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni per le proprie obbligazioni, recepiscono la Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, con la quale sono stati introdotti rimedi finalizzati a dissuadere dai ritardi nei pagamenti, assegnando ai singoli Stati membri l'onere di adeguare i rispettivi ordinamenti.

Indebitamento

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	4.082.603,11

L'Ente dichiara di non avere in corso operazioni di partenariato pubblico-privato e di non aver prestato garanzie per terzi.

Dalla lettura degli atti in possesso della Sezione (cfr. dichiarazione in calce al questionario), è emerso però che l'Ente, con deliberazione C.C. n. 37 del 21.12.2015, ha prestato una fideiussione a garanzia di un mutuo decennale di €. 69.476,40, da concedersi dall'Istituto di Credito Sportivo a favore dell'A.C.D. San Stino, per l'intera durata del mutuo.

L'Ente *de quo* non ha operato la rinegoziazione dei mutui, come previsto dal DM 19 agosto 2019.

Si è rilevato, inoltre, il perdurare, nel periodo considerato, di un contratto di finanza derivata già analizzato nel corso del controllo sul Rendiconto 2014 (cfr. deliberazione 566/2017/PRSE), costituito da un contratto *swap* di interessi.

In proposito, in sede istruttoria si è provveduto a richiedere informazioni in ordine alla chiusura del predetto contratto, avvenuta nel corso del successivo esercizio 2020 (31/10/2020), come rinvenibile dalla relazione dell'Organo di revisione sul relativo Rendiconto, generando un flusso positivo per l'Ente, pari ad euro 101.437,88.

Poiché dalla lettura della banca dati Siquel si è osservato che, dall'ultima rilevazione disponibile, risalente al 2017, il mark to market di tale strumento finanziario risultava

negativo per euro -118.953,59, avendo peraltro continuato a generare flussi negativi nei vari esercizi di riferimento, si è chiesto all'Organo di revisione e all'Ente di fornire chiarimenti sulla positività del flusso generato in sede di estinzione anticipata, in presenza del predetto MTM negativo.

L'Ente, con propria nota di risposta in sede istruttoria, ha dichiarato che *“(...) In data 30.10.2020 il Comune ha sottoscritto un accordo transattivo con UniCredit Bank AG per l'estinzione anticipata del Contratto di finanza derivata in essere a fronte del quale la Banca ha tenuto a proprio carico il costo dell'estinzione anticipata (MTM) pari ad €. 61.024,00, i flussi finanziari con scadenza 31.12.2019 e 30.06.2020 pari complessivamente ad €. 27.538,12 e ha riconosciuto a favore dell'ente l'importo di €. 101.437,88 a titolo di ulteriore ristoro transattivo, che è stato versato al Comune.”*

Il Collegio, alla luce delle informazioni acquisite, ritiene che l'operazione di estinzione non abbia assunto valenza pervasiva diretta sugli equilibri di bilancio, in considerazione degli accantonamenti in precedenza effettuati e delle somme rimosse a seguito della transazione operata.

Posto che tali strumenti finanziari debbono essere valutati, sotto il profilo economico, nel medio - lungo termine, si prescinde in questa sede dalle ulteriori valutazioni circa l'operazione complessiva al tempo negoziata che, essendo stata perfezionata con finalità di copertura, richiede di essere valutata unitamente alla passività oggetto della copertura medesima.

Relativamente alla presenza di forme di garanzia offerte dall'Ente verso i terzi, in sede istruttoria si è riscontrata, come già osservato, la presenza di un contratto di fideiussione rilasciato a favore dell'A.C.D. San Stino, a titolo di garanzia su un mutuo contratto per ristrutturazione di impianti sportivi.

Posto che tale tematica è regolamentata dall'art. 207 TUEL, in sede istruttoria si è provveduto a richiedere all'Ente maggiori informazioni ed in particolare:

- se fosse stata eseguita una valutazione della situazione debitoria attuale, nonché di quella prevedibile futura, poiché il rilascio di garanzia fideiussoria può esporre l'Ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale ed è assimilato all'ipotesi di indebitamento (cfr. delibera Sezione controllo Veneto n. 449/2010/PAR del 14/12/2010);
- se il debitore principale fosse in regola con i pagamenti del debito principale, ovvero se l'Ente fosse stato chiamato, nel tempo, ad assolvere anche parzialmente la garanzia in via sussidiaria;
- a quale ipotesi dell'art. 3, c. 18, della legge 350/2003 fosse stato ritenuto riconducibile l'oggetto della garanzia;
- se in sede di perfezionamento della garanzia sussistessero i tre requisiti individuati dall'art. 207, co. 3, del TUEL;
- di indicare la parte di interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione e quella relativa al limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 TUEL;
- di indicare se il rilascio di garanzie fideiussorie fosse stato specificamente

disciplinato nel regolamento comunale.

L'Ente, con propria nota in sede istruttoria, ha risposto ai quesiti proposti nei termini a seguire *"(...) - il rilascio della fideiussione è stato tenuto presente in rapporto alla situazione debitoria nella verifica del rispetto dei limiti di indebitamento;*

- *- il debitore principale è in regola con i pagamenti e l'ente non è mai stato chiamato, nel tempo, ad assolvere – neanche parzialmente – alla garanzia in via secondaria;*
- *- il mutuo è stato contratto al fine di ricostruire la copertura della tribuna dello stadio comunale "U. Orlandini" rimossa a causa del deterioramento delle strutture portanti e pertanto rientra nella casistica dell'art. 3, comma 18 della legge 350/2003 quale spesa di investimento;*
- *- con riferimento ai tre requisiti necessari per il rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 si specifica che:*
- *a) il progetto è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 90 del 21.05.2015 e che, con deliberazione della G.C. n. 204 del 10.12.2015, è stato rinnovato l'affidamento della gestione del campo di calcio "U. Orlandini" all'A.C.D. San Stino che regola la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- *b) la struttura realizzata è accessoria ad immobile di proprietà comunale;*
- *c) con deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2016 si è provveduto ad approvazione di nuova convenzione con l'A.C.D. Calcio San Stino per la regolazione dei rapporti tra comune e associazione, a seguito della quale si è provveduto alla sottoscrizione della fideiussione;*
- *il mutuo concesso dall'Istituto di Credito Sportivo all'A.C.D., garantito dalla fideiussione, è a tasso zero, mentre la parte di interessi concernente il limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del TUEL ammonta – per l'anno 2019 – ad €. 226.837,86 a fronte di un limite di €. 862.302,71;*
- *il rilascio di garanzie fideiussorie è normato all'art. 62 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 20.02.2017 e successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 40 del 21.12.2018;*
- *la gestione dell'impianto è stata affidata al soggetto mutuatario con determinazione del responsabile del servizio educativo culturale socio assistenziale n. 208 del 20.04.2007, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione all'albo pretorio del Comune, e di valutazione dei progetti di gestione proposti da parte di apposita commissione."*

Preso atto di quanto comunicato, il Collegio osserva innanzitutto che, nel caso specifico, l'Ente locale non ha dovuto eseguire pagamenti non onorati dalla suddetta Associazione.

Le richieste istruttorie erano finalizzate alla verifica dei requisiti di legge. Nel caso di specie l'Ente, in sede di risposta istruttoria, conferma la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, senza peraltro indicare gli estremi della delibera consiliare di rilascio della garanzia fideiussoria (esplicitamente richiesta dal TUEL).

Acquisita agli atti, a titolo di integrazione documentale, la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2015, avente ad oggetto *"(...) Realizzazione copertura delle*

tribune dello stadio comunale "U. Orlandini" a cura dell'Associazione Calcio Dilettantistica San Stino – Rilascio fidejussione a garanzia del finanziamento", si è riscontrato che nelle premesse si dava atto del fatto che il progetto relativo all'intervento di cui trattasi era stato approvato con deliberazione della G.C. n. 90 del 21.05.2015 e che, con deliberazione della G.C. n. 204 del 10.12.2015, era stato rinnovato l'affidamento della gestione del campo di calcio "U. Orlandini" all'A.C.D. San Stino, regolando la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale.

Nel dispositivo della predetta deliberazione si precisava, inoltre, al relativo punto 4, di subordinare il rilascio della fideiussione alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il concessionario A.C.D. San Stino, che regolasse i rapporti in caso di mancata realizzazione totale o parziale dell'intervento oggetto del finanziamento, in relazione a quanto previsto dal comma 3 – lettera c – del citato articolo 207 del D. lgs. 267/2000.

Rilevano, al riguardo, i contenuti della convenzione stipulata dall'Ente con l'associazione sportiva, in capo alla quale a fronte del mutuo assunto e garantito dall'ente, gravava eventualmente l'onere di esecuzione delle opere.

Sulla base delle dichiarazioni prodotte, risulta dunque verificato, anche sotto il profilo sostanziale, il rispetto delle disposizioni dell'art. 207 TUEL, co. 3.

Preso atto del fatto che nella predetta deliberazione del Consiglio comunale, n. 37 del 21/12/2015, si fa espresso richiamo alla deliberazione consiliare n. 350 del 21.11.2003, (esecutiva ai sensi di legge), con la quale si approvava il "*Regolamento per la gestione della concessione di impianti sportivi comunali*", nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27.12.2002 n. 289, circa le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti in ordine alla concessione delle garanzie rilasciate ai terzi.

È opportuno ricordare che gli impianti sportivi, in base alla previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., sono assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili e, come tali, sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 828 del Codice civile.

In proposito si richiama il contenuto della delibera di questa Sezione sul Comune di Guaro n. 40/2022.

Nel caso di specie, in sede di risposta istruttoria, l'Ente non ha tuttavia fornito indicazione di aver vincolato il debito residuo nell'avanzo di amministrazione, né si sono riscontrate voci compatibili con tale casistica nell'allegato A2), dedicato ai vincoli di legge o formalmente attribuiti dall'Ente, di cui agli schemi BDAP del rendiconto 2019.

Su tale aspetto il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità che l'indisponibilità del debito residuo debba essere garantita tramite idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione (art.62, co.6, D. lgs. n.118/2011).

Gestione dei residui

La situazione dei residui al termine dell'esercizio 2019 è risultata la seguente:

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2019								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazion e 2018/2019
RESIDUI ATTIVI	01/01/20219	31/12/2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	% TOT ATTIVI	
Titolo 1	1.582.139,39	1.736.441,94	869.017,78	867.424,16	50,05%	49,95%	47,76%	154.302,55
Titolo 2	140.320,95	176.925,76	82.213,44	94.712,32	46,47%	53,53%	4,87%	36.604,81
Titolo 3	1.232.027,32	1.138.572,13	540.985,31	597.586,82	47,51%	52,49%	31,31%	-93.455,19
Totale parziale (A)	2.954.487,66	3.051.939,83	1.492.216,53	1.559.723,30	48,89%	51,11%	83,94%	97.452,17
Titolo 4	747.964,85	275.195,30	133.179,88	142.015,42	48,39%	51,61%	7,57%	-472.769,55
Titolo 5	402.562,73	300.403,22	300.403,22	0,00	100,00%	0,00%	8,26%	-102.159,51
Titolo 6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-100.000,00
Totale parziale (B)	1.250.527,58	575.598,52	433.583,10	142.015,42	75,33%	24,67%	15,83%	-674.929,06
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 9	8.814,00	8.409,87	1.350,00	7.059,87	16,05%	83,95%	0,23%	-404,13
Totale	4.213.829,24	3.635.948,22	1.927.149,63	1.708.798,59	53,00%	47,00%	100,00%	-577.881,02
Totale netto Titoli 7 e 9	4.205.015,24	3.627.538,35						-577.476,89

RESIDUI PASSIVI	01/01/2019	31/12/2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	% TOT PASSIVI	Variazion e 2018/2019
Titolo 1	1.435.790,30	1.574.309,72	410.389,06	1.163.920,66	26,07%	73,93%	67,82%	138.519,42
Titolo 2	332.775,65	628.116,56	112.219,45	515.897,11	17,87%	82,13%	27,06%	295.340,91
Titolo 3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-100.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 7	109.098,86	118.799,37	19.706,03	99.093,34	16,59%	83,41%	5,12%	9.700,51
Totale	1.977.664,81	2.321.225,65	542.314,54	1.778.911,11	23,36%	76,64%	100,00%	343.560,84
Tot. al netto Tit.7 e 9	1.868.565,95	2.202.426,28						333.860,33

Fonte: schemi BDAP rendiconto 2019

In sede istruttoria, facendo riferimento ai quesiti del questionario 2019, si rilevava che, nelle scritture contabili dell'Ente, persistevano residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti (la risposta alla domanda 5.4 risultava affermativa).

Su tale tematica l'Ente, in risposta ad apposita richiesta, ha precisato che “(...) Il totale dei residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni è pari ad €. 92.158,31 di cui €. 56.658,57 di parte corrente ed €. 32.603,41 in conto capitale. Per quanto riguarda i residui di parte corrente, l'importo è la somma di due residui conservati. Il primo riguarda il trasferimento della quota di sanzioni ex art. 142 C.d.S. alla Città Metropolitana di Venezia, ente proprietario della strada, mantenuto a bilancio in attesa dell'attuazione della convenzione siglata con la stessa per l'utilizzo di questo e dei successivi accantonamenti per manutenzioni straordinarie delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale. Il secondo residuo conservato, dell'importo di €. 12.275,87, riguarda i consumi di energia elettrica della Scuola dell'infanzia Sacro Cuore mai fatturati dall'ente gestore del servizio. Per quanto riguarda i residui in conto capitale, la somma è data da alcuni impegni di spesa per incarichi di progettazione affidati, ma non conclusi né revocati dall'Ufficio tecnico per l'importo complessivo di €. 6.254,49 e da impegni di spesa relativi a mutui accertati in entrata con residui ancora da erogare per il rimanente importo”.

Il Collegio, ritenendo che l'Ente abbia prodotto motivato riscontro della propria attività ed abbia espresso un controllo attivo delle varie posizioni debitorie, raccomanda di proseguire nella ulteriore riduzione dei residui, anche in considerazione delle finalità dell'armonizzazione contabile, tese ad avvicinare il momento dell'accertamento con quello dell'esigibilità del credito e quello dell'impegno al pagamento della relativa passività.

A tale proposito, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, prevede che *“(...) L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione...” una serie di requisiti, tra cui, al punto e), la scadenza.*

Il principio precisa, poi, al paragrafo 3.2, che “(...) L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.”

Relativamente alla tematica delle riscossioni dei residui e della funzionale quantificazione del FCDE, l'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 prevede ancora che “(...) La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”.

Analogamente, per la spesa, il principio afferma che “(...) L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” (tra gli elementi costitutivi dell'impegno si individua anche la scadenza dell'obbligazione).

Appare dunque evidente che, nell'intento del legislatore, si configuri la necessità di includere all'interno del Bilancio esclusivamente obbligazioni perfezionate, rispetto alle quali, ove puntuale sia stata l'attività di preventiva verifica, ci si attende l'esecuzione nei termini stabiliti.

In tal senso, un invecchiamento dei residui (sia attivi che passivi), ancorché non necessariamente indicativo di una irregolarità, esprime di fatto una condizione di allontanamento tra la fase di verifica dell'esigibilità e la sua effettiva realizzazione, rispetto alle obbligazioni sia attive che passive.

Per quanto concerne i residui attivi, il Collegio ritiene che, come già affermato nei paragrafi precedenti, sia opportuno favorire un miglioramento delle riscossioni, che consentirebbe nel medio termine un minore volume di accantonamenti e la conseguente liberazione di risorse a favore della collettività amministrata.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati ulteriori elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati concernenti il Bilancio e il Rendiconto alla BDAP è avvenuta

nei termini;

- il Bilancio e il Rendiconto sono stati approvati entro i termini di legge;
- non si sono riscontrati disallineamenti in ordine alla contabilizzazione del FPV, che risulta coerente con l'ammontare iscritto nel Bilancio dell'esercizio precedente;
- non risultano segnalazioni o evidenze circa la presenza di passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo; nello stato patrimoniale il fondo per altre passività potenziali probabili è valorizzato per complessivi euro 92.056,36, a copertura della passività potenziali dei contratti derivati, della indennità del Sindaco e del fondo di contrattazione decentrata;
- dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono stati riconosciuti né segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale, come evidenziato nella relazione dell'Organo di revisione, rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa ed è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- l'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della performance; nel questionario sul Bilancio di previsione è stato dichiarato che tale atto programmatico è stato assunto organicamente al PEG in data 07/03/2019, a fronte di un Bilancio approvato in data 25/02/2019 e, pertanto, entro i 20 giorni di cui all'art. 169 TUEL;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile in materia;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario aggiornato al 2019 e della contabilità economico-patrimoniale;
- il fondo di dotazione del patrimonio netto è positivo;
- il risultato economico di esercizio è positivo;
- l'Organo di revisione non ha segnalato, nel questionario o nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, dando atto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2018 e nei due precedenti. L'Ente ha provveduto, in data 19.12.2019, all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorressero i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

In sede istruttoria si è riscontrato che il questionario segnalava in apposito quesito che la nota informativa allegata al Rendiconto non risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come richiesto anche dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

A seguito di specifica richiesta, il Comune, con propria nota di risposta, ha precisato quanto segue: *“(...) L'Ente invia la richiesta di verifica dei debiti e crediti reciproci sia alla società con la richiesta di asseverazione, ma non sempre questa viene fornita. La mancata asseverazione riguarda un'unica società partecipata, ATVO S.p.A. che evidenziava un credito verso il Comune di €. 39,50 che trovava integrale riscontro nelle scritture di questo Ente.”*

Il Comune ha poi confermato *“(...) per il 2019 e per il 2020 che le posizioni reciproche corrispondono a quanto indicato nella nota informativa redatta dall'Ente e allegata ai rispettivi rendiconti. Come già indicato nel precedente paragrafo, sia per il 2019*

che per il 2020 la società partecipata ATVO S.p.A. non ha fornito l'asseverazione, nonostante la richiesta."

Il Collegio prende atto delle argomentazioni prodotte e dell'esiguità delle somme non asseverate.

Ritiene tuttavia di evidenziare che la società ATVO Spa, organismo a partecipazione pubblica soggiace, oltre che alle disposizioni civilistiche sulle società per azioni, anche alle particolari disposizioni dedicate alle società pubbliche ed in particolare allo stringente vincolo di efficienza dell'azione amministrativa, a cui sono sottoposte tutte le pubbliche amministrazioni.

I soci pubblici devono concorrere al monitoraggio di tale efficienza anche mediante idonee segnalazioni ai competenti organi della società, ove riscontrassero situazioni tali da non consentire il regolare esercizio delle funzioni pubbliche a cui sono chiamati. Si raccomanda pertanto all'Ente, ove in futuro riscontrasse comportamenti societari che non risultino conformi a disposizioni di legge, di attivarsi nei modi previsti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di San Stino di Livenza (VE) raccomanda all'Ente:

- di perseguire un miglioramento delle riscossioni dei residui, che favorirebbe nel medio termine un minore volume di accantonamenti e la conseguente liberazione di risorse a favore della collettività amministrata; invita l'Ente, altresì, ad attivarsi al fine di ridurre le posizioni vetuste;
- di effettuare le opportune verifiche formali e sostanziali con riguardo alla fideiussione menzionata nella parte motiva, richiamando quanto riportato nella delibera di questa Sezione sul Comune di Gruaro, n. 40/2022.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Stino di Livenza (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini